



COMUNE DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 20/02/2018

REGOLAMENTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 106 e seguenti del Codice Civile. Tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano, altresì, alle unioni civili come stabilito dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016 celebrate nel Comune di Ladispoli.

Art. 2 Funzioni

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Stato Civile. Il Sindaco può delegare tali funzioni al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai dipendenti a tempo indeterminato e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art.1 comma 3 del D.P.R.396/2000.

Art. 3 Luoghi di celebrazione

1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati, pubblicamente, nella Sala Matrimoni del Palazzo Comunale.

2. Le celebrazioni possono, inoltre, essere svolte in luoghi pubblici appositamente individuati. In particolare, possono essere individuate le spiagge del litorale del Comune assegnate in concessione demaniale a privati ed ogni altro spazio espressamente autorizzato.

3) L'area del tratto di spiaggia o quella dello spazio aperto autorizzato nella quale si svolge il rito nuziale deve essere preventivamente definita e delimitata per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del rito e quindi sottratta alla fruizione da parte di altri soggetti. L'Amministrazione comunale emanerà un avviso pubblico rivolto ai concessionari di spiagge demaniali, ai proprietari di castelli, di parchi ovvero di siti aventi pregio storico-ambientale nonché di agriturismi, ristoranti, alberghi, strutture ricettive in genere, etc., muniti di regolare concessione/autorizzazione all'esercizio pubblico, rilasciata dalla Pubblica Amministrazione, al fine di acquisire adesioni finalizzate a mettere a disposizione per i singoli eventi una porzione degli spazi di cui sono titolari, preventivamente individuati in apposita cartografia, da allegare alla domanda di adesione. L'avviso conterrà le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di adesione. Per Le adesioni non saranno previsti termini di presentazione e gli interessati potranno presentare domanda in qualsiasi momento nel corso dell'anno. Una Commissione interna permanente, nominata dalla Giunta Comunale, valuterà le istanze presentate e predisporrà un elenco dei siti, che verrà costantemente aggiornato. Nell'Avviso pubblico sarà, altresì, indicata la quota annuale che gli interessati dovranno versare al Comune per l'inclusione nell'elenco dei siti autorizzati. L'elenco sarà reso pubblico mediante inserimento permanente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Art. 4 Orari e giorni di celebrazione - Tariffe

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati in via ordinaria, nel rispetto dei seguenti orari e tariffe:

Luogo celebrazione	Giorni	Orario	Cittadini residenti	Cittadini non residenti
Casa Comunale	Dal lunedì al Venerdì	Dalle ore 9,00 alle ore 12,00	€ 100,00	€ 250,00
	Martedì e Giovedì	Dalle ore 15,30 alle ore 17,30		
	Lunedì – Mercoledì- Venerdì	Dalle ore 15,30 alle ore 17,30	€ 200,00	€ 350,00
	Sabato e Domenica	Dalle ore 10,00 alle ore 12,00	€ 300,00	€ 450,00
		Dalle ore 15,30 alle ore 17,30		
Fuori dalla casa Comunale	Lunedì – Mercoledì- Venerdì	Dalle ore 15,30 alle ore 17,00	€ 400,00	€ 600,00
	Sabato e Domenica	Dalle ore 10,00 alle ore 12,00	€ 500,00	€ 800,00
		Dalle ore 15,30 alle ore 17,30		
	Orario serale	Dalle ore 19,00 alle ore 22,00	€ 600,00	€ 900,00
Gli orari indicati potranno subire delle variazioni in relazione alla stagione ed alla disponibilità dell'Amministrazione				

Le tariffe potranno essere adeguate in relazione a successive specifiche valutazioni eseguite dalla Commissione e dagli uffici competenti.

2) La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi è subordinata alla disponibilità degli operatori e delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

3) Le celebrazioni dei matrimoni civili e delle unioni civili sono sospese nelle seguenti festività:

1 e 6 Gennaio

19 Marzo (Patrono)

25 Aprile

1 Maggio

2 Giugno

15 Agosto

1 Novembre

8 -24-25-26 -31 Dicembre

Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo

Durante la manifestazione annuale della Sagra del Carciofo.

4) Le celebrazioni sono soggette al pagamento delle tariffe sopra indicate. Nella determinazione delle tariffe di cui alla sovraindicata tabella si è tenuto conto, complessivamente, del costo del personale, dei costi gestionali fra i quali ad esempio il

riscaldamento, la pulizia della sala, la sorveglianza nei casi di utilizzo della sala comunale
costi di trasferta del personale oltre alle spese vive necessarie alla celebrazione del rito nei
casi di celebrazione in altri siti

ART. 5 Ripartizione delle entrate

Le tariffe di cui all'art. 4 sono regolate come segue:

- a) il 50% degli introiti sarà acquisito al bilancio comunale;
- b) il 15% delle somme introitate è destinato a coprire le spese necessarie per l'espletamento del servizio (toner, pergamene, registri, manutenzione e/o sostituzione emblemi comunali, etc);
- c) il restante 35% comprensivo di oneri riflessi a carico dell'Ente confluirà nel fondo risorse decentrate - parte variabile - ai sensi del C.C.N.L. del 01.04.1999, art. 15, comma 5°, lettera D in attuazione dell'articolo 43 della legge 449/1997 – contributi dell'utenza per servizi pubblici - e saranno assegnati al personale dei Servizi Demografici e Stato Civile che avrà espletato l'attività connessa alla celebrazione dei riti.

La somma individuale da corrispondere annualmente a ciascun dipendente che si occupi di riti civili, viene quantificata dal responsabile del servizio in relazione al numero ed alla tipologia dei riti civili che ogni operatore ha eseguito ed è liquidata a consuntivo, dopo la valutazione delle prestazioni lavorative del personale interessato e dopo la certificazione da parte dell'OIV circa il livello di conseguimento degli obiettivi del progetto annuale all'uopo predisposto.

Art. 6 Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile -Anagrafe.
2. La preventiva visita della sala destinata alla celebrazione può essere effettuata da parte dei richiedenti solo previo appuntamento.
3. i nubendi possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con addobbi sobri, che al termine della cerimonia dovranno dagli stessi essere rimossi. I partecipanti alla cerimonia sono tenuti al rispetto della cosa comune e a lasciare i locali in modo ordinato, utile al loro riutilizzo a garanzia del decoro e della sicurezza del luogo. Non sono ammesse consumazioni di bevande o alimenti.
4. La richiesta, preceduta da una preliminare verifica della disponibilità del luogo, del giorno e dell'orario previsto per la celebrazione del rito, dovrà essere inoltrata, attraverso l'apposito modulo, (Allegato A al presente Regolamento), all'Ufficio Stato Civile almeno 30 giorni prima della data di celebrazione unitamente alla consegna della ricevuta di pagamento dell'importo dovuto effettuato presso la Tesoreria comunale o direttamente presso l'Ufficio Economato del Comune.
5. Per i riti celebrati al di fuori della sede Comunale, gli sposi debbono a loro cura e spese allestire il luogo ove verrà celebrato il rito; il Comune provvederà esclusivamente a fornire la documentazione amministrativa e gli emblemi del Comune.

6. Nel caso gli interessati al rito, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della richiesta della pubblicazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli interessati stessi. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del rito, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 7 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento della differenza tariffaria i matrimoni e le unioni di rito civile per i quali sono già state eseguite le pubblicazioni.
3. Il presente regolamento sostituisce quello di cui alla deliberazione n. 33/2007 e alla successiva deliberazione di modificazione C.C. n. 3/2017